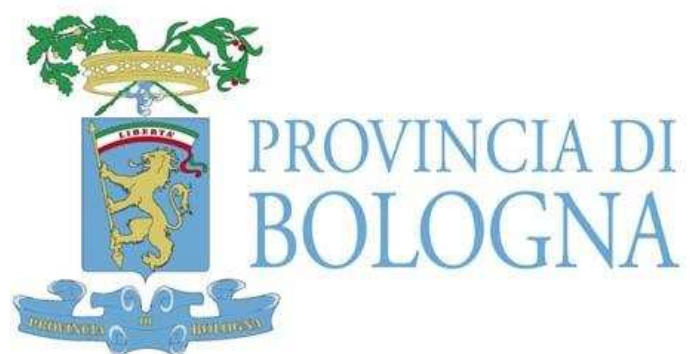




**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 100 del 27.12.2007 ed entra in vigore dall'01.02.2008.

INDICE

CAPO 1	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto	4
CAPO II	4
DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE	4
Articolo 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari	4
Articolo 3 - Dimensioni	5
Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)	5
Articolo 5 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza	6
Articolo 6 - Stazioni di rifornimento di carburante	9
Articolo 7 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi	9
Articolo 8 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali	10
Articolo 9 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	10
Articolo 10 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari	11
Articolo 11 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea	11
CAPO III	12
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI	12
Articolo 12 - Autorizzazioni - Nulla Osta	12
Articolo 13 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nulla-osta, rinnovo, cambio immagine	12
Articolo 14 - Spese di istruttoria e sopralluogo	14
Articolo 15 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti in materia di pubblicità	15
Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	16
Articolo 17 - Targhetta di identificazione	16
Articolo 18 - Sanzioni e rimozioni	16
CAPO IV	17
CANONI	17
Articolo 19 - Versamento del canone	17
Articolo 20 - Classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone	18
Articolo 21 - Rimborsi	18
Articolo 22 - Affidamento del servizio	19
CAPO V	19
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Articolo 23 - Norme di rinvio	19
Articolo 24 - Norme transitorie	19
ALLEGATO A . MODELLO DI ISTANZA	20
ALLEGATO B . CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	23
ALLEGATO C . SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI	25

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito definito Reg. C.d.S.) gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Bologna, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S.

CAPO II

DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Articolo 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. **Insegne di esercizio:** (Figura 1 allegato C) insegne installate nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.) eventualmente completata da simboli e marchi dell’azienda nonché dei prodotti e dei servizi offerti in base a regolari contratti commerciali. Non è consentito il posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell’esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio, ogni ulteriore cartello, standardo o bandiera riportante logo o nome dell’esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

2. **Preinsegna:** (Figura 2 allegato C) scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, realizzata su manufatti bidimensionali utilizzabili su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km, ovvero in prossimità dell’ultima intersezione utile lungo l’unico itinerario per raggiungere la sede dell’attività, purché ad una distanza non superiore a 10 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. **Bandiere su pali:** se contenenti nomi di esercizi privati, si assimilano del tutto a cartelli pubblicitari e sono soggette al presente Regolamento.

Articolo 3 - Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg

1. Le insegne di esercizio purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, possono arrivare fino a 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

2. All'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, le dimensioni delle insegne sono soggette ai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengono specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice.

Articolo 4 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg. C.d.S.

Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni prevalenti che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali:

<i>COLORE FONDO</i>	<i>COLORE SCRITTE</i>	<i>COLORE SIMBOLI</i>	<i>UTILIZZO RISERVATO PER</i>
VERDE	BIANCO	BIANCO	Per le autostrade o per avviare ad esse
BLU	BIANCO	BIANCO	Per le strade extraurbane o per avviare ad esse
BIANCO	BLU NERO GRIGIO	NERO BLU GRIGIO	Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi o strutture ricettive affini in ambito urbano
GIALLO	NERO	NERO	Per segnali temporanei di pericolo, preavviso e direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorsi dovuti alla presenza di cantieri stradali o comunque di lavori sulla strada

MARRONE	BIANCO	BIANCO	Per le indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping
NERO OPACO	GIALLO	BIANCO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
ARANCIO	NERO	NERO	Per i segnali di scuolabus e taxi
ROSSO	BIANCO	BIANCO	Per i segnali SOS e incidente
BIANCO E ROSSO			Per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali
GRIGIO			Per il segnale “segni orizzontali in rifacimento”

Articolo 5 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 Dlgs del 2004, n. 42

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia (Figura 3 allegato C).

- In extraurbano, anche se a meno di 3 metri dal limite della carreggiata sono presenti costruzioni fisse (muri, recinzioni, alberi) non è comunque ammessa l’installazione del cartello in deroga all’art. 51 co.2 lett. a) Reg. C.d.S.. Tale limitazione non si applica alle insegne di esercizio.
- Per le strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h – Regolamento da ordinanza a carattere non temporaneo in corso di validità – i cartelli ed altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dal comma 4 dell’art. 51 del Reg. C.d.S. ad eccezione dei tratti stradali ove si riscontrano elevati tassi di incidentalità stradale in base al rapporto statistico annuale sull’incidentalità redatto dall’Osservatorio provinciale Incidentalità.
- Sulle strade provinciali extraurbane è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari su terreno di proprietà demaniale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili così come individuati dall’art. 9 del presente Regolamento.
- Sono esclusi dall’applicazione dei limiti definiti ai successivi comma 2 e 3 (eccetto per quanto concerne le distanze dalle intersezioni e l’installazione in fossi e scolli) tutti i segnali pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie, in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al

senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal Regolamento comunale. (art.51 comma 6 Reg. C.d.S.).

2. E' sempre vietato installare segnaletica pubblicitaria:

- Nelle aree demaniali lungo le strade provinciali extraurbane.
- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:
 - generare confusione con la segnaletica stradale;
 - rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
 - produrre abbagliamento.
- E' inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari:
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle isole di traffico al centro di rotatorie;
 - sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi).
- E' inoltre vietato installare mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
 - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (Figura 4 allegato C);
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sulle barriere stradali (guard-rail);
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari (Figura 5 allegato C);
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

- E' vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004¹).

3. Si definiscono:

- **Distanza dall'intersezione:** (Figura 6 allegato C) distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o presunto.
- **Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato):** 50 m. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
- **Area dell'intersezione:** area in cui non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria. L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione; non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei Soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale e che abbiano stipulato con la Provincia di Bologna o con l'Ente che ha in gestione la manutenzione del verde, apposita convenzione. Devono avere dimensioni non superiori a cm 80 di larghezza e cm 60 di altezza, ed installate ad un'altezza da terra non superiore a cm 20. La disciplina di dette targhe rientra pertanto all'interno dei criteri per la valutazione da parte dell'Amministrazione del progetto in allegato alla convenzione di cui sopra. Il numero massimo di targhe consentite è uguale al numero di rami di immissione alla rotatoria.
- **Intersezioni con strade comunali:** come proposto all'art. 14, tutti i cartelli pubblicitari richiesti su strada comunale sia in ambito urbano che in ambito extraurbano distanti più di 50 m. non necessitano di nulla osta o autorizzazione da parte dell'amministrazione

¹ *Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

provinciale; (per le intersezioni tra due o più strade provinciali si seguono le normative del nuovo Codice della Strada).

- **Totem, monoliti o pali per bandiere:** si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m, ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.
- **Curva:** (Figura 7 allegato C) in base all'Art. 3 comma 1 punto 20) viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità ", in base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
 - variazione del tratto stradale rettilineo
 - limitata visibilità.

Non è possibile autorizzare alcun cartello pubblicitario su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo), ed inoltre si deve rispettare la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza stesso (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.).

Articolo 6 - Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio di superficie massima pari a 4 mq. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa. (es. self 24 ore, bar, ecc.). Inoltre deve essere mantenuta sempre una fascia di rispetto di metri 3 dal limite della carreggiata entro la quale non può essere installato nulla.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del nuovo Codice della Strada.

Articolo 7 -Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S.

1. Qualora i mezzi stazionino su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a questo Ente, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

2. Il veicolo o rimorchio che viola le prescrizioni di cui al presente articolo verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO e sottoposto alle sanzioni vigenti del Reg. C.d.S., di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 8 -Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 Reg. C.d.S.

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e in tal caso sono da considerarsi preinsegne.

2. Solo nel caso in cui l'azienda risulti non compresa all'interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale, artigianale e che generi/attragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo dell'attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg. C.d.S.. In questo caso il segnale può essere installato a discrezione dell'Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto a pagamento di canone come da allegato B al presente Regolamento.

Articolo 9 -Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 136 Reg. C.d.S.

1. Devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l'attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione.

3. I suddetti segnali se riportanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto delle distanze dai segnali stradali e dalla intersezioni di almeno 80 metri sempreché non interferiscano con la visibilità della segnaletica stradale. Rispetto alle altre installazioni pubblicitarie devono rispettare una distanza pari alla metà di quella prevista dal Reg. C.d.S. per detti impianti (Figura 8 allegato C); è soggetto a pagamento di canone come da allegato B al presente Regolamento.

4. La Provincia ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

5. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. E' consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo.

7. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate. Alla Provincia compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.

8. Ai fini dell'installazione dei suddetti segnali è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 12 e 13 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 comma 4 Reg. C.d.S.

1. Sono considerati cartelli pubblicitari, e pertanto soggetti al presente Regolamento, quando riportano il logo o la denominazione di un'attività privata (esempio: cartello "Strada dei vini e dei sapori" riportante il nome di agriturismo o ristorante) e pertanto rientrano nella categoria delle preinsegne.

Articolo 11 -Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.

1. Sono privi di rigidità e si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitari di manifestazione e spettacoli.

2. Locandine e stendardi: è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione nelle ipotesi sopracitate è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alla settimana precedente e dalle 24 ore successive.

3. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste ai commi 2 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S. si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO III

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 12 - Autorizzazioni - Nulla Osta

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade provinciali o in vista delle stesse, in ambito extraurbano, entro una distanza di 50 metri dal limite della carreggiata stradale, è subordinata al rilascio di **Autorizzazione** della Provincia. Per distanze superiori a 50 metri dal limite della carreggiata stradale, il cartello non è più considerato in vista, pertanto non è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia.

2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade provinciali all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinata all'acquisizione di **Nulla Osta Tecnico** rilasciato dalla Provincia, che provvederà a trasmetterlo al Comune di riferimento, in quanto competente per il rilascio dell'**Autorizzazione**. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada comunale in posizione tale da risultare visibile anche da una strada provinciale, è anch'essa subordinata all'acquisizione del Nulla Osta Tecnico della Provincia, in qualità di Ente proprietario della strada da cui è visibile il segnale pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune.

Articolo 13 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nulla-osta, rinnovo, cambio immagine

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione/Nulla-Osta all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve presentare istanza in bollo, secondo il modello di cui all'allegato A al presente Regolamento, presso il competente ufficio della Provincia. L'istanza, **relativa ad un'unica strada provinciale**, purché riferita interamente ad ambito extraurbano o urbano, può comprendere la richiesta di più cartelli insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari e deve contenere i seguenti allegati:

- **ricevuta dei pagamenti** effettuati a favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria e di sopralluogo di cui all'art. 14 del presente Regolamento, oltre agli importi dei bolli se dovuti. Nel caso in cui l'autorizzazione sia vincolata alla corresponsione del canone, il bollo potrà essere versato al momento del pagamento del canone stesso.
- **planimetria** ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione
- **bozzetto** del messaggio da esporre contenente dimensioni e colori in duplice copia;
- **fotografia** dello stato dei luoghi in cui si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- **autodichiarazione**, redatta ai sensi di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità
- per le richieste ricadenti in ambito extraurbano è necessario indicare il proprietario del terreno sul quale ricade l'installazione pubblicitaria.
- per richieste di segnali pubblicitari di servizio utile come definiti all'art. 9 del presente Regolamento, è necessario specificare **l'esatta collocazione dell'esercizio segnalato** in modo che sia possibile verificare la distanza del segnale richiesto dalla sede dell'esercizio che deve essere al massimo pari a 5000 metri.

2. Per installazioni all'interno delle stazioni di rifornimento occorre presentare un'unica istanza, con allegato ricevuta di versamento cumulativa di spese di istruttoria e di sopralluogo di cui all'art. 14 del presente Regolamento, oltre agli importi dei bolli se dovuti per posizione extraurbana e di sole spese di istruttoria e sopralluogo per posizione urbana. Per i cartelli pubblicitari all'interno della stazione di rifornimento di carburante è sufficiente un unico sopralluogo.

3. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità tre anni ed è rinnovabile alla scadenza, purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione.

4. Il Nulla-Osta rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente.

5. Per le domande di **rinnovo**, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano, occorre presentare istanza entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare, con i seguenti allegati:

- **istanza di rinnovo** in bollo;
- **ricevuta dei pagamenti** effettuati in favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria, dei sopralluoghi oltre agli importi dei bolli se dovuti ;
- **fotocopia** precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, estremi del precedente provvedimento.

6. Per le istanze di **cambio immagine**, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano, decorsi tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione e fermo restando la durata della stessa, occorre presentare:

- **istanza di rinnovo** in bollo
- **fotocopia** precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi.
- **bozzetto** del nuovo messaggio.

Se decorsi quindici giorni l'Amministrazione non si sarà pronunciata, l'autorizzazione sarà considerata rilasciata secondo il principio del silenzio-assenso.

L'autorizzazione al cambio immagine viene rilasciata dalla Provincia purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione e solamente fuori dai Centri Abitati (all'interno dei centri abitati il cambio immagine deve essere richiesto solamente al Comune competente). Nel caso in cui vi sia un cambiamento dimensionale, cromatico o di posizionamento l'istanza verrà considerata alla stregua di una nuova richiesta di autorizzazione, pertanto non si terrà conto del principio del silenzio assenso.

7. In caso di mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà rimborsato esclusivamente l'importo relativo al bollo al lordo delle spese necessarie per la restituzione.

Articolo 14 - Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Spetta alla Giunta Provinciale determinare le spese di istruttoria e di rimborso delle spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base dei seguenti criteri:

- costo del personale in relazione al tempo impiegato;
- oneri di percorrenza.

2. Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente a cura dell'Amministrazione.

3. Le spese di istruttoria e sopralluogo, sono dovute per ogni cartello o altro mezzo pubblicitario richiesto.

Fanno eccezione i seguenti casi per i quali si dovrà corrispondere l'importo dovuto per un'unica installazione:

- i distributori di carburante;
- i cartelli o segnali richiesti su un unico sostegno (per esempio preinsegne fino al massimo di numero 6 su ogni sostegno);
- gli striscioni, locandine e stendardi come definiti dall'art. 47 del Reg. C.d.S. aventi esposizione per una durata limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa commerciale e ricadenti nell'ambito di 100 metri (intesi come distanza parallela al senso di marcia).

Articolo 15 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti in materia di pubblicità

Riferimenti normativi: Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale

1. Al ricevimento dell'istanza, qualora la documentazione fosse completa, entro 15 giorni dalla data di protocollazione, al richiedente viene inviata una comunicazione di avvio del procedimento.

2. La definizione dei tempi amministrativi per la conclusione del procedimento, è fissata dal vigente "Regolamento Provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale".

3. Qualora l'istanza fosse incompleta di uno o più allegati, anziché l'avvio del procedimento, verrà data comunicazione al richiedente di sospensione del procedimento, nella quale verranno richieste le necessarie integrazioni per consentire il riavvio del procedimento.

4. Se entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade, ed il competente ufficio provvederà a disporre la restituzione delle somme versate e non dovute, oltre all'archiviazione della pratica.

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 54 Reg. C.d.S.

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (della modifica geometrica di un'intersezione, della realizzazione di fermata bus, della variazione del limite di velocità con conseguente mancanza dei presupposti per il mantenimento in essere dell'installazione dello stesso) o di tutela della sicurezza stradale (esempio: l'apposizione di segnaletica verticale) senza corresponsione di alcun indennizzo.
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà alla scadenza, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione alla rimozione del segnale pubblicitario autorizzato, scaduto il termine sopra indicato la Provincia provvederà alla rimozione direttamente e al deposito del cartello presso un apposito magazzino.
3. Prima di iniziare i lavori di installazione del segnale pubblicitario, il titolare dell'autorizzazione dovrà esibire al personale provinciale preposto alla sorveglianza della strada, se richiesto, l'autorizzazione ed attenersi a tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che venissero impartite in loco.
4. Qualora il regolamento comunale vigente lo preveda, il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì richiedere apposita autorizzazione al Comune nel cui territorio extraurbano ricadono gli impianti.

Articolo 17 - Targhetta di identificazione

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 55 Reg. C.d.S.

1. Il segnale pubblicitario autorizzato dovrà essere munito di targhetta di identificazione. In assenza di targhetta si procederà ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Sanzioni e rimozioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. comma dal 11 al comma 13-quater

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati su proprietà privata non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate, o più in generale, in violazione di

quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, la Provincia provvederà a richiederne la rimozione mediante atto di diffida.

2. In caso di installazione su proprietà demaniale la Provincia provvederà alla rimozione d'urgenza degli stessi, ai sensi dell'art.23 comma 13 quater C.d.S, senza pertanto inviare alcuna diffida alla rimozione.

3. Decorso i termini della diffida ai sensi dell'art.23 comma 13 bis C.d.S, il cartello verrà rimosso da o per conto dell'Amministrazione provinciale.

4. Eventuali contestazioni, osservazioni o ricorsi agli atti di diffida alla rimozione non alterano i tempi di decorrenza della diffida.

5. I costi di rimozione saranno a carico del titolare dell'installazione pubblicitaria rimossa.

6. I cartelli rimossi verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 giorni presso un apposito magazzino. Decorso tale periodo i cartelli verranno demoliti.

CAPO IV

CANONI

Articolo 19 - Versamento del canone

Riferimenti normativi: Art. 27 comma 7 C.d.S. – art 53 comma 7 e art. 405 comma 2 Reg. C.d.S.

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia collocati lungo o in vista delle strade provinciali posti fuori dai centri abitati si applicano, quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo, i canoni determinati sulla base di un prezzario emanato annualmente dalla Giunta Provinciale in base ai criteri indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente Regolamento; in sede di prima istituzione il canone base viene fissato nella misura di Euro 12,00 al mq. (C_v : canone base al metro quadrato = Euro12,00).

2. In caso di mancato aggiornamento del suddetto prezzario, i canoni restano in vigore nelle misure già determinate.

3. Il canone non è suscettibile di frazionamento in caso di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione; è invece frazionabile per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse intervenute durante il periodo di validità del provvedimento.

4. Non è dovuto il pagamento del canone per il posizionamento delle insegne di esercizio; sono invece soggette al pagamento del canone gli altri mezzi pubblicitari e i segnali di cui all'art. 8 comma 2 e all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.

5. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato prima del rilascio del provvedimento e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione per l'intera durata dell'autorizzazione. Qualora il pagamento non venga effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio dell'autorizzazione.

6. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite. E' ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.

7. Non si effettua alcun versamento o rimborso qualora questo sia di ammontare non superiore a € 11,00.

Articolo 20 - Classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone

1. Ai fini della determinazione dell'importo del canone si istituiscono tre categorie di strade provinciali che vengono individuate dalla Giunta Provinciale, privilegiando il criterio avente a base i dati sui volumi di traffico.

Articolo 21 - Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, da richiedere entro 5 anni dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto alla Provincia che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione.

Articolo 22 -Affidamento del servizio

1. La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari comprese le attività di riscossione del canone possono essere gestite direttamente dalla Provincia o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285) al Regolamento di attuazione (D.P.R. 10/12/1992 n.495) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

Articolo 24 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla scadenza.

ALLEGATO A . Modello di istanza

Al Presidente della
Giunta Provinciale di Bologna
Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna

Bollo

Il /La sottoscritt
nato/ail
Codice fiscale
residente in Comune di
(Provincia) Via/Piazza n°.....
C.A.P. Telefono
in qualità di ^(a)
del/la ^(b)

Codice fiscale o partita IVA
data costituzione con sede in C.A.P.
Via/Piazza

inoltra rispettosa domanda affinché venga rilasciata *(barrare con una crocetta)*:

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE RINNOVO CAMBIO IMMAGINE

All'installazione *(descrizione particolareggiata dell'opera, dimensioni, colori, scritte ecc....)*

.....
.....
in *(destra/sinistra)*al Km..... della Strada
Provinciale.....N°.....
nel (territorio del Comune/Centro Abitato).....
di.....
sul suolo di proprietà di (dati anagrafici del proprietario del terreno) ^(c) ^(*)

Il sottoscritto, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/00, dichiara che il/i manufatto/i che si intende/intendono collocare è/sono stato/i calcolato/i e realizzato/i e sarà/saranno posto/i in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Il sottoscritto dichiara di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione.

In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.

Data

Firma
(richiedente/rapp.legale)

ALLEGATI ALL'ISTANZA

- 1) **Ricevuta cumulativa** di versamento di ☐ ^(d)..... (per ogni installazione richiesta) sul c/c 22017404 intestato a "Amministrazione Provinciale di Bologna – Licenze e concessioni stradali – Via Zamboni 13 – 40126 Bologna", per spese di istruttoria, sopralluogo e bollo. Nel caso in cui l'autorizzazione sia vincolata alla corresponsione del canone, il bollo potrà essere versato al momento del pagamento del canone stesso.
- 2) **Planimetria e/o fotografie** in duplice copia dalle quali sia possibile individuare esattamente la/le posizione/i richiesta/e. Su questo supporto deve essere riportata in colore rosso, la posizione (o posizioni) nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione.
- 3) **Bozzetto** in duplice copia del messaggio da esporre, debitamente quotato, indicante materiali, colori e tempo di esposizione previsto, che comunque non può essere inferiore a tre mesi e/o fotografia del mezzo pubblicitario. Deve essere allegato anche nel caso di istanza per autorizzazione / nulla osta di impianto pubblicitario di servizio (come definito all'art. 47 comma 7 Reg. C.d.S.).
- 4) **Fotocopia** documento di identità da allegare all'autodichiarazione di stabilità del manufatto (Legge n. 15 del 4.1.1968) (in carta semplice).
- 5) **Fotografia dello stato attuale dell'impianto** nel caso di istanza di rinnovo.
- 6) **Eventuali pareri necessari in base a normative specifiche**

NOTE :

(a) Indicare una tra le seguenti possibilità:

- proprietario,
- comproprietario
- curatore,
- rappresentante legale,
- amministratore,
- altro.

(b) Se soggetto diverso da persona fisica, indicare l'esatta denominazione o ragione sociale e la natura giuridica.

(c) Il nominativo del proprietario del terreno va indicato SOLO in caso di installazioni su suolo privato in ambito extra urbano. Per i mezzi pubblicitari da collocarsi all'interno di Centri Abitati tale indicazione non è dovuta.

(d) Per la determinazione del numero di quote di spese per istruttoria e sopralluogo si veda l'art. 14 del Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade della Provincia di Bologna.

(*) La sottoscrizione della presente istanza sottintende la presa d'atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D.Lgs. 196 del 30.06.2003. In particolare l'Amministrazione Provinciale informa, ai sensi dell'art. 13 della suddetta normativa, che:

1. i dati conferiti con il presente modello **saranno utilizzati** dal Settore Viabilità in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Provincia in materia Viabilità
2. i dati raccolti **potranno essere comunicati agli uffici della Provincia, interessati nel procedimento**, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
3. La **diffusione dei dati** conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
4. il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha **natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali** per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;

5. **titolare del trattamento dei dati** è la Provincia di Bologna con sede in Via Zamboni, 13 `Bologna. **Il responsabile del trattamento dei dati**, designato anche ai fini dell'art. 7 D.Lgs. 196/03. è il Direttore del Settore Viabilità della Provincia di Bologna con sede presso gli Uffici di Via Malvasia, 4 a Bologna. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati nella Provincia di Bologna è disponibile presso la Segreteria Generale dell'Ente.

L'interessato può esercitare **i diritti** previsti dall'art. 7 D.Lgs n. 196/03, e in particolare può: **a)** ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle finalità e modalità del trattamento; **b)** ottenere senza ritardo: **1)** la conferma dell' esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni), **2)** la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **3)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; **c)** di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

ALLEGATO B . Criteri per la determinazione del canone

1. La formula per la determinazione del canone triennale per la **pubblicità non temporanea** è la seguente:

$$C = 3 \times C_v \times K_b \times [(D + 3 K_d) \times K_i + D \times 1,5 K_l]$$

Dove:

C_v : canone base al metro quadrato

K_b : coefficiente di bifaccialità.

$K_b = 1$ per mezzi pubblicitari monofacciali
 $K_b = 2$ per mezzi pubblicitari bifacciali

D: coefficiente di dimensione.

$D = 0,6$ per segnali ricadenti nell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento e per i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, come definiti all'art. 9 del presente Regolamento.

Per gli altri mezzi pubblicitari (comprese le preinsegne):

$D = 3$ per dimensioni fino a 3,00 mq
 $D = 4,5$ per dimensioni da 3,01 a 4,50 mq
 $D = 6$ per dimensioni da 4,51 a 6 mq

K_d : coefficiente demaniale.

$K_d = 1$ per segnali ricadenti nell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento e per i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, come definiti all'art. 9 del presente Regolamento, se installati su proprietà demaniale.
 $K_d = 0$ per gli altri casi

K_i : coefficiente di importanza ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

$K_i = 1$ per strade di terza categoria
 $K_i = 2,5$ per strade di seconda categoria
 $K_i = 4$ per strade di prima categoria

K_l : coefficiente di illuminazione.

$K_l = 0$ per mezzi pubblicitari non illuminati
 $K_l = 1$ per mezzi pubblicitari illuminati

2. La formula per la determinazione del canone giornaliero per metro quadro di superficie, per la **pubblicità temporanea**, comprese striscioni standardi e locandine, è la seguente:

$$C_{(mq/giorno)} = C_v \times K_b \times (K_i + 1,5 K_l) / 365$$

Dove:

C_v : canone base al metro quadrato

K_b : coefficiente di bifaccialità.

$K_b = 1$ per mezzi pubblicitari monofacciali
 $K_b = 2$ per mezzi pubblicitari bifacciali

K_i : coefficiente di importanza ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

$K_i = 1$ per strade di terza categoria
 $K_i = 2,5$ per strade di seconda categoria
 $K_i = 4$ per strade di prima categoria

K_l : coefficiente di illuminazione.

$K_l = 0$ per mezzi pubblicitari non illuminati

$K_l = 1$ per mezzi pubblicitari illuminati

Tale canone andrà applicato per ogni giorno di esposizione e per ogni metro quadro della superficie totale complessiva di tutte le singole installazioni.

ALLEGATO C . Schemi grafici esemplificativi

Figura 1. Art. 2 comma 1 del Regolamento: Insegne di esercizio

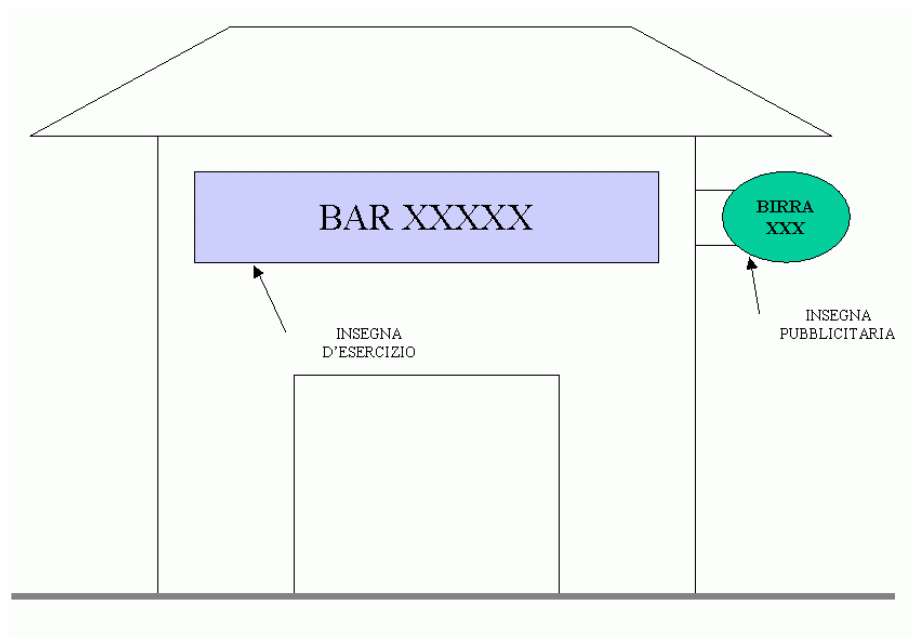


Figura 2. Art. 2 comma 2 del Regolamento: Preinsegne

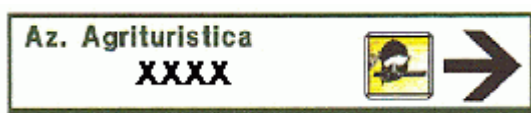


Figura 3. Art. 5 comma 1 del Regolamento: Distanze da rispettare per l’installazione di insegne pubblicitarie in ambito extraurbano con limite massimo di velocità superiore a 50 km/h

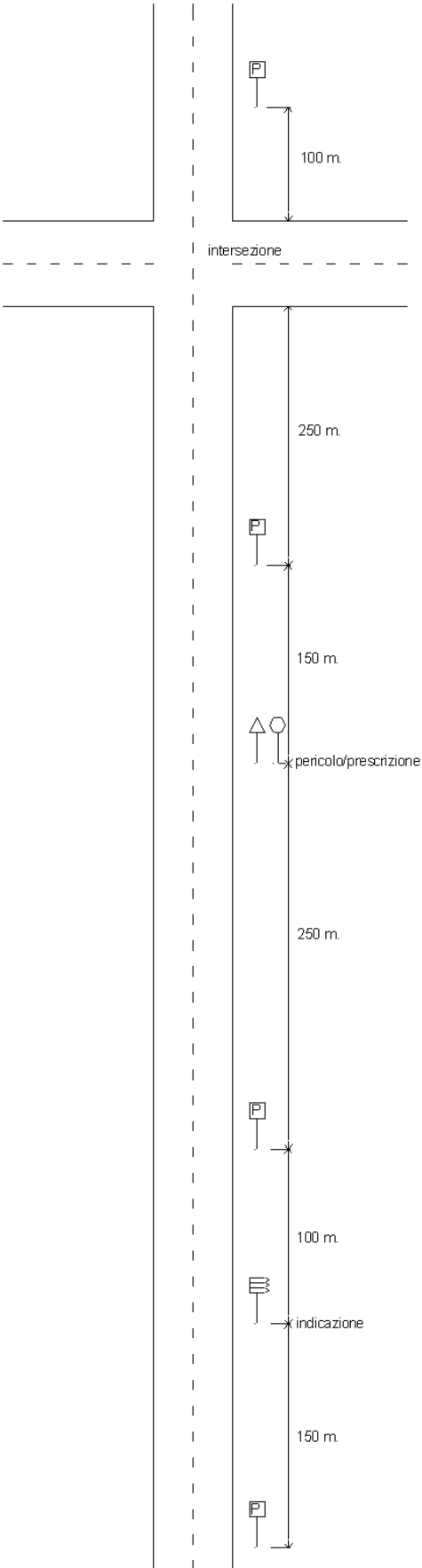


Figura 4. Art. 5 comma 2 del Regolamento: Raccordi verticali concavi e convessi segnalati

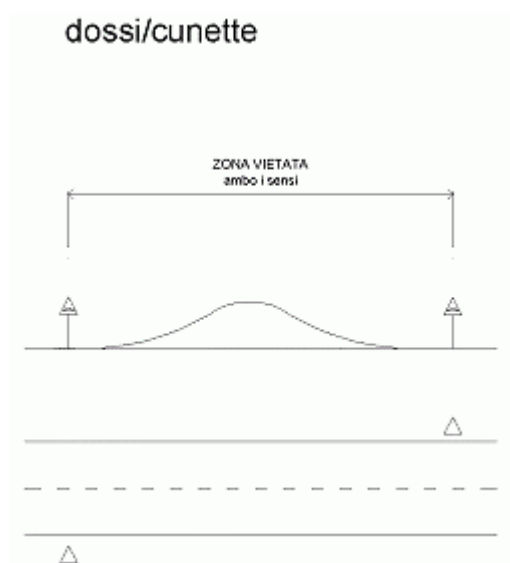


Figura 5. Art. 5 comma 2 del Regolamento: Cavalcavia stradali e loro rampe

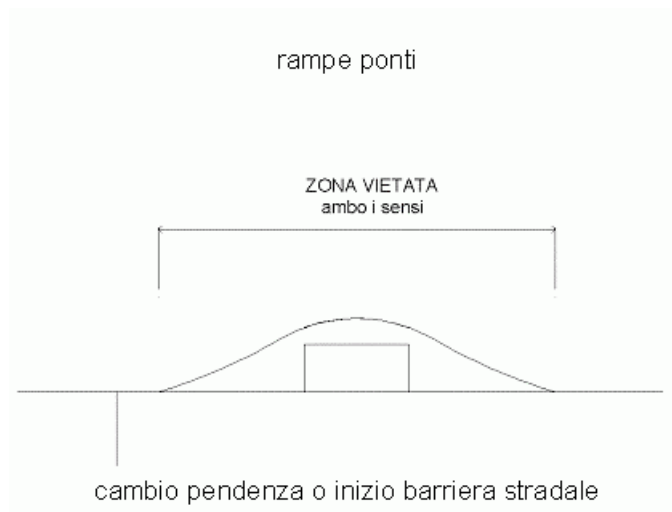


Figura 6. Art. 5 comma 3 del Regolamento: Distanza dall'intersezione

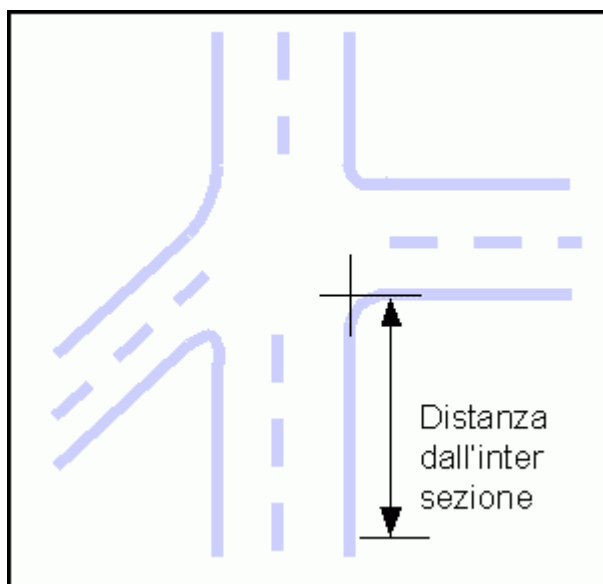


Figura 7. Art. 5 comma 3 del Regolamento: Curva e relative distanze

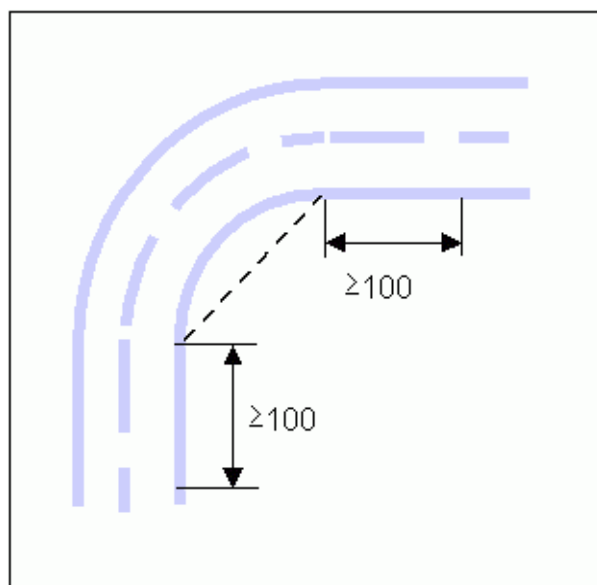


Figura 8. Art. 9 comma 3 del Regolamento: segnale di servizio utile soggetto a canone

